

DELIBERAZIONE N. 77 DEL 11/07/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 38 COMMA 13 DELLA LEGGE REGIONALE N. 11/1998 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE POSTI AUTO CHIUSI FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ DI VALCARNI S.A.S. IN LOCALITÀ PAQUIER DEL COMUNE DI VALTOURNENCHE

L'anno 2018 addì 11 del mese di luglio alle ore 12:30 nella sala della Giunta presso la Sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CAPPELLETTI ALESSIO LUIGI	Assessore	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente

Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, MACHET CRISTINA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Ufficio Edilizia Privata

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 38 COMMA 13 DELLA LEGGE REGIONALE N. 11/1998 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE POSTI AUTO CHIUSI FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ DI VALCARNI S.A.S. IN LOCALITÀ PAQUIER DEL COMUNE DI VALTOURNENCHE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la Società Valcarni s.a.s. di Berthod Fabrizio, con sede in via Roma, 95 - 11028 Valtournenche (AO), ha presentato in data 13 settembre 2017, protocollo dell'Ente 10737/VI/3, la richiesta di rilascio del permesso di costruire (artt. 59, comma 1, lettera a), 60 e 60bis della l.r. 11/06.04.1998 e ss.mm.ii), per la realizzazione di "posti auto chiusi funzionali all'attività di Valcarni s.a.s.", in località Paquier mappale n.1644 del foglio 32, ubicati in aree classificate a alta pericolosità (F1) nella cartografia degli ambiti inedificabili per terreni sedi di frane di cui all'art. 35 della L.R. 11/1998 ed in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923. Comune di Valtournenche;

VISTA la Legge Regionale n. 11, 6 aprile 1998, ad oggetto "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta" ed in particolare il Titolo V Ambiti inedificabili art. 38 (compiti dei Comuni), comma 13 il quale recita: "Il Comune può autorizzare, previa acquisizione di una relazione tecnica asseverata, la realizzazione di interventi edilizi, compresi i mutamenti di destinazione d'uso, altrimenti non consentiti, che presuppongono preventivi interventi di protezione a carico del promotore dell'iniziativa e che assicurano un grado di protezione adeguato all'uso dell'area nei seguenti casi: a) ... (omissis); b) aree o edifici isolati, limitatamente agli interventi relativi ad attività agro-silvo- pastorali o artigianali e alla pratica dell'attività escursionistica, alpinistica e sciistica";

VISTI il vigente Piano Regolatore Generale Comunale, il Regolamento Edilizio Comunale e le Norme Tecniche di Attuazione;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2939, in data 10 ottobre 2008, ad oggetto "Approvazione delle nuove disposizioni attuative della Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 previste agli artt. 35, 36 e 37 in sostituzione dei Capitoli I, II e III dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 422 e revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1968/2008". concernente l'approvazione delle nuove disposizioni attuative previste all'art. 35 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11;

VISTO il parere favorevole rilasciato dall'Assessorato Istruzione e Cultura – Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali – Patrimonio paesaggistico e architettonico della Regione autonoma Valle d'Aosta (prot. dell'Ente n. 941/VI/3 ricevuto in data 24 gennaio 2017);

VISTO il parere rilasciato dall'Assessorato Opere Pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica – Dipartimento Programmazione, difesa del suolo e risorse idriche della Regione autonoma Valle d'Aosta (prot. dell'Ente n. 2371/VI/3 ricevuto in data 27 febbraio 2017), che può così essere riassunto:

1. art. 41 della l.r. 11/06.04.1198 (Fasce di rispetto dei corsi d'acqua e delle vasche di carico), si prescrive che l'edificio dovrà essere edificato ad una distanza superiore ai 10,00 metri dalla sponda del torrente;
2. art. 38 della l.r. 11/06.04.1198 (Compiti dei Comuni) si richiede di voler l'acquisire da parte del Comune l'autorizzazione ad eseguire l'intervento;

VISTO il parere rilasciato dall'Assessorato Opere Pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica – Dipartimento Programmazione, difesa del suolo e risorse idriche della Regione autonoma Valle d'Aosta (prot. dell'Ente n. 12019/VI/3 ricevuto in data 13 ottobre 2017), che riconferma la necessità di acquisire dal

Comune l'autorizzazione ad eseguire l'intervento prescrivendo, infine, l'adozione del medesimo piano di monitoraggio previsto per il parcheggio comunale di nuova realizzazione in prossimità del sito di intervento;

ACQUISITA la documentazione progettuale in data 07 settembre 2017, nostro protocollo 10503/VI/3 e così costituita:

- Relazione tecnica asseverata;
- Relazione di fattibilità geologica
- Integrazione relazione di fattibilità geologica
- Relazione;
- Relazione Geotecnica;
- Relazione di calcolo;
- Relazione di compatibilità ai sensi della l.r. 11/1998 (dichiarazioni);
- Corografia;
- Inquadramento urbanistico;
- Tavola P00 Planimetria generale di progetto;
- Tavola P1 Planimetria generale di progetto;
- Tavola P2 Pianta di progetto;
- Tavola P3 sezioni di progetto;
- Tavola P4 prospetti di progetto;
- Tavola R00 Documentazione fotografica;
- Tavola R1 Planimetria generale di Rilievo;
- Tavola R2 Pianta di Rilievo;
- Tavola R3 sezioni di Rilievo;
- Bilancio di produzione dei materiali inerti da scavo e dei materiali da demolizione e costruzione;
- Relazione bilancio produzione materiali di risulta;
- Iter accordo tra le parti.

PRECISATO CHE la nella Relazione Tecnica Asseverata, sottoscritta dall'Arch. Franco Manes, in cui fa proprie le risultanze contenute nella relazione di fattibilità geologica e studio sulla compatibilità degli interventi con lo stato di dissesto esistente a firma del dott. Geol. Mario Ravello, si dichiara che:

“I LAVORI NON RECHERANNO PREGIUDIZIO ALLA PARTI STRUTTURALI DEL VERSANTE E CHE NON RISULTANO NECESSARIE SPECIFICHE OPERE DI PROTEZIONE”;

DATO ATTO che relativamente a quanto specificato all'art.38 comma 13 della L.R. 11/1998 a proposito dei succitati "interventi di protezione a carico del promotore dell'iniziativa e che assicurano un grado di protezione adeguato all'uso dell'area" nella documentazione integrativa di cui sopra, la Valcarni s.a.s, sarà tenuta all'adozione del medesimo piano di monitoraggio previsto per il parcheggio comunale di nuova realizzazione in prossimità del sito di intervento;

RITENUTO INFINE che la costruzione del nuovo fabbricato non possa causare pregiudizio alle aree limitrofe alterandone lo stato di pericolosità preesistente e che la costruzione dello stesso sia compatibile con lo stato del dissesto in essere o potenziale;

VISTO altresì:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale;
- il parere favorevole espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54, sotto il profilo della legittimità;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

DI RITENERE adeguate le risultanze geologiche e geotecniche emerse dagli studi ed indagini effettuate a firma del Geol. Mario RAVELLO e dell'Arch. Franco MANES, nonché le conclusioni di cui alla specifica relazione asseverata allegata.

DI RITENERE adeguati gli interventi di protezione che la committenza intende eseguire, come di fatto richiesto da Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche, che prevede nell'esecuzione dell'opera l'adozione del medesimo piano di monitoraggi previsto per il parcheggio comunale di nuova realizzazione in prossimità del sito di intervento .

DI AUTORIZZARE, ai sensi e per gli effetti del Capitolo I Paragrafo D comma 10, lettera b), della delibera della Giunta Regionale n. 2939 del 10.10.2008, la deroga per la realizzazione dell'intervento di cui all'istanza di permesso di costruire citato in premessa, presentata in data 13 settembre 2017, ns. prot. n. 10737/VI/3 dal Sig. Berthod Fabrizio in qualità di legale rappresentante della società VALCARNI s.r.l. con sede in Valtournenche, via Roma 95;

DI DEMANDARE al Responsabile del Procedimento Edilizio – Urbanistico, nonché Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva dell'Ente, di verificare il rilascio da parte del Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche, dell'autorizzazione di cui al vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/1923 e l'assunzione dei provvedimenti propedeutici conseguenti per il rilascio del titolo abilitativo.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Segretario Comunale
Dott.ssa MACHET CRISTINA